CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 04-09-2025

OGGETTO: NIDO DI TARTARUGA MARINA CARETTA CARETTA DEPOSTO SUL LITORALE DI PASSOSCURO NEL COMUNE DI FIUMICINO - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 DEL D. LGS. N° 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO che

- con nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale - Ufficio Tutela Naturalistica delle Coste e del Mare prot. 168978 del 19/08/2025, agli atti dell'Ente, la scrivente Amministrazione è stata informata dell'avvenuto evento di nidificazione in data 07/08/2025 da parte di un esemplare di tartaruga marina della specie *Caretta caretta* (tartaruga marina comune) presso la spiaggia prossima allo stabilimento balneare denominato "Nautinclub", ubicato in Via Ghirlaza n. 1, località Passoscuro nel Comune di Fiumicino (coordinate geografiche del sito di nidificazione 41°32'40.4"N 12°32'34.0"E);

- tale nido è stato delimitato, messo in sicurezza mediante recinzione con apposita rete metallica e sottoposto alle attività di monitoraggio, anche strumentale *in situ*, nell'ambito delle attività di controllo e tutela delle nidificazioni di tartaruga marina *C. caretta* previste dalla Rete regionale TartaLazio;

- con la già citata nota prot. 168978/2025, la Regione Lazio ha comunicato al Comune di Fiumicino che, sulla base della durata media del periodo di incubazione delle uova (55-57 giorni), salvo che non sopraggiungano fattori esterni di disturbo e/o danneggiamento, la schiusa e l'emersione delle neonate tartarughe marine dal nido è prevista per la fine del mese di settembre c.a., richiedendo la collaborazione dell'Amministrazione al fine che vengano adottati gli idonei provvedimenti a tutela del sito di nidificazione;

DATO ATTO che

- è fondamentale tutelare le delicatissime fasi di sviluppo embrionale che avvengono durante il periodo di incubazione delle uova, al fine che sia assicurato l'accrescimento degli embrioni e del feto fino al momento della schiusa in individui neonati;

- in considerazione della stagione balneare in corso, è necessario disciplinare le attività balneari nella succitata area di nidificazione della tartaruga marina comune, con l'obiettivo di garantire l'assoluta tutela del nido e delle uova in esso contenute, al fine eliminare i fattori di disturbo che possono derivare direttamente dalle attività umane che influiscono sull'integrità ambientale della spiaggia, sia che riguardino direttamente l'area recintata, che la zona prossimità e nell'intorno del nido stesso, intendendosi quindi sia il versante che va dalla battigia al mare, che quello dell'arenile stesso, assicurando così condizioni ottimali sia al processo di sviluppo embrionale, che alla futura schiusa;

CONSIDERATO che la tartaruga marina *C. caretta* è protetta da specifici strumenti normativi, derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali, da una direttiva e un regolamento comunitari e da norme nazionali, che ne prevedono una protezione rigorosa, in considerazione che questa specie è minacciata di estinzione e

strettamente protetta;

RITENUTO pertanto necessario garantire sia la massima tutela del sito di nidificazione della tartaruga marina comune che lo svolgimento delle indispensabili attività di sorveglianza e monitoraggio da parte degli operatori specializzati del Coordinamento regionale della rete TartaLazio, al fine di assicurare il successo riproduttivo di questa specie quale importante strumento di contrasto alla minaccia di estinzione sopra riferita;

VISTI

- le Linee Guida ISPRA n° 89/2013 "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici";

- la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1997 e l'Allegato II: "Specie di fauna strettamente protette";

- la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979 e l'Appendice I: "Specie migratorie che sono in pericolo" e l'Appendice II: "Specie migratorie che hanno uno stato di conservazione non favorevole e che richiedono accordi internazionali per la loro conservazione e gestione";

- la Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e l'Allegato II: "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione" e l'Allegato IV: "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa";

- il Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo SPA/BIO), 1995 - Annesso 2: "Specie minacciate o in pericolo" ;

- il D.P.R. 375 del 08 settembre 1997, che recepisce la "Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", così come aggiornato ed integrato dal D.P.R. n° 120 del 12 marzo 2003, Allegati B e D, in cui la tartaruga marina *C. caretta* è considerata una specie animale "di interesse comunitario che richiede la designazione di zone speciali di conservazione e una protezione rigorosa" in quanto considerata in pericolo, vulnerabile, rara o endemica, ed in particolare per quanto concerne l'art.8, comma 1, in cui è fatto divieto di: lett. b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale, d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta, e l'art. 11 comma 1, lett. a) in riferimento alle autorizzazioni in deroga alle disposizioni previste dall'art. 8 per finalità legate a motivazioni di protezione della fauna selvatica;

- il D. Lgs. n° 112 del 31 marzo 1998, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n° 59 del 15 marzo 1997";

- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

ORDINA

IL DIVIETO, FINO ALLA SCHIUSA DELLE UOVA, SULLA PORZIONE DI SPIAGGIA INDIVIDUATA COME SITO DI NIDIFICAZIONE DELLA TARTARUGA MARINA (COORDINATE GEOGRAFICHE 41°32'40.4"N 12°32'34.0"E) PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "NAUTINCLUB", UBICATO IN VIA GHIRLAZA N. 1 – LOC. PASSOSCURO, NEL COMUNE DI FIUMICINO:

1. di oltrepassare l'area recintata posta a tutela e a salvaguardia del nido;

2. di occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;

3. di assembramenti, o comunque passaggio di persone in prossimità dell'area circoscritta;

4. di svolgere gare, tornei ed altre attività organizzate, attività pirotecniche e manifestazioni di qualsiasi genere, specie se di forte impatto sonoro o che inducano propagazioni di vibrazioni nel suolo;

5. di accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportate bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;

6. nei 10 metri nell'intorno dell'area di nidificazione:

- di alterare il profilo dell'arenile tramite livellamenti, movimenti di terra, escavazioni, etc.;

- di occupare l'arenile con strutture tali da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito, quali ad esempio recinzioni; non costituiscono ostacolo, a titolo indicativo, ombrelloni, tende e sdraio;

- di gettare o abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura;

- di praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che potrebbe arrecare danni o, semplicemente, disturbare la tranquillità del nido;

- di lasciare natanti in sosta, ad accezione di quelli dedicati al soccorso in mare che, comunque, non devono recare alcun danno al sito circoscritto;

- di circolare con veicoli, anche non a motore: la pulizia dell'arenile da rifiuti e detriti deve avvenire solo ed esclusivamente in maniera manuale;

- di transitare o sostare con veicolo a motore di qualsiasi genere ivi incluso i mezzi destinati al soccorso, installare tende, roulotte e altri impianti destinati ad attività di campeggio;

7. di tenere ad alto volume qualunque apparecchio di diffusione sonora;

8. di condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola nell'intorno del nido. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti, che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;

9. dell'utilizzo di sistemi di illuminazione a media/alta intensità luminosa durante le ore notturne, in particolare in prossimità del periodo di schiusa, dove dovrà essere sospesa completamente l'illuminazione per non disorientare i piccoli esemplari. Sono consentite le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione comunale e da altri organi istituzionali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla migliore tutela del sito.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza venga esposta al pubblico, a cura del titolare dello stabilimento balneare "Nautinclub", ubicato in Via Ghirlaza n. 1 – loc. Passoscuro – 00054 Fiumicino, sia in luogo ben visibile dagli utenti, che nelle aree direttamente circostanti il nido, per tutta la durata della nidificazione fino alla avvenuta e completa schiusa delle uova;

- è fatto obbligo allo stesso titolare dello stabilimento balneare "Nautinclub" di curare la conservazione dei cartelli di divieto e l'integrità del recinto, comunicando immediatamente eventuali manomissioni e/o danneggiamenti alle Forze di Polizia;

- il presente provvedimento venga trasmesso:

1. a mezzo posta elettronica certificata, al Legale Rappresentante della Ditta "NAUTINCLUB srl", in Via Ghirlaza n. 1, località Passoscuro – 00054 Fiumicino;

2. a mezzo posta elettronica certificata, per opportuna conoscenza:

- al Comando di Polizia Locale;

- alla Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Fiumicino;

- alla Stazione Carabinieri di Fiumicino;

- alla Stazione Carabinieri di Fregene;

- alla Stazione Carabinieri di Passoscuro;

- alla Stazione Carabinieri di Torrimpietra;

- alla Polizia di Stato;

- al Coordinatore della Rete TartaLazio, Regione Lazio – Ufficio Tutela Naturalistica delle Coste e del Mare;

- alla ASL ROMA 3, Dipartimento di Prevenzione e all'U.O.C. Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche;

- Al Segretario Generale, Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno;

RENDE NOTO CHE

1. chiunque non osservi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

2. la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente Ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia;

3. per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

DISPONE ALTRESÌ

- che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di sottoscrizione e fino al momento in cui le neonate tartarughe marine emergeranno dal nido e raggiungeranno il mare per l'immersione nel loro habitat naturale e comunque fino alla formale comunicazione da parte del Coordinatore regionale della Rete TartaLazio dell'avvenuta conclusione dell'evento riproduttivo in questione, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni che dovessero essere necessarie all'approssimarsi del momento della schiusa e per le ulteriori fasi di tutela da porre in essere da parte del personale specializzato;

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che alla presente ordinanza sia data la massima diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino.

Il *IL SINDACO*

F.TO MARIO BACCINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005